DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria a cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Repubblica ceca e che abroga la decisione 92/324/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/186/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 7, 8 e 11,

considerando che la decisione 92/324/CEE della Commissione [2], stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Cecoslovacchia di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che, in seguito alla divisione del paese, è necessario stabilire le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Repubblica ceca e abrogare la decisione summenzionata;

considerando che gli Stati membri importano animali domestici delle specie bovina e suina conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, nonché conformemente alle disposizioni della decisione 93/242/CEE della Commissione [4], modificata da ultimo dalla decisione 95/295/CE [5];

considerando che la vicinanza geografica della Repubblica ceca alla Comunità comporta determinate implicazioni per gli scambi di animali vivi;

considerando che la situazione zoosanitaria nella Repubblica ceca sembra essere migliorata, soprattutto per quanto riguarda la peste suina classica, e possono essere attualmente autorizzate le importazioni di suini vivi; che tale malattia è tuttavia ancora presente in alcune zone e le autorità ceche hanno presentato un programma di lotta alla peste suina classica;

considerando che, a seguito di missioni effettuate da esperti veterinari della Comunità, risulta che la situazione zoosanitaria nella Repubblica ceca è controllata da servizi veterinari che, sebbene siano attualmente in fase di riorganizzazione, sono nondimeno in grado di offrire garanzie soddisfacenti per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse con l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina;

considerando che le autorità veterinarie ceche competenti hanno confermato che la Repubblica ceca è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare, dalla febbre catarrale maligna degli ovini, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolare dei suini, dall'esantema vescicolare dei suini e che durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie, né contro la peste suina classica; che la peste suina classica si è manifestata in alcune parti del paese e le importazioni di suini domestici possono essere pertanto autorizzate solo dai distretti indenni dalla malattia;

considerando che le autorità veterinarie ceche si sono impegnate a confermare alla Commissione ed agli Stati membri, con telex o telefax, entro un termine di 24 ore, l'insorgenza di una delle malattie summenzionate oppure l'introduzione della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo termine, le proposte di modifica delle norme ceche concernenti le importazioni di animali della specie bovina e suina, nonché del loro sperma e dei loro embrioni;

considerando che la tubercolosi e la brucellosi dei bovini sono state eradicate dalla Repubblica ceca, che non è autorizzata la vaccinazione dei bovini contro la brucellosi e che le misure poste in atto dalle competenti autorità ceche per prevenire una recrudescenza di queste malattie sono sufficienti ad equiparare la situazione degli allevamenti cechi — eccetto quelli sottoposti a restrizioni ufficiali — a quelli degli allevamenti della Comunità riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi o dalla brucellosi;

considerando che le autorità veterinarie ceche competenti si sono impegnate a controllare ufficialmente il rilascio dei certificati previsti dalla presente decisione ed a garan-

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 35.
[3] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[4] GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.
[5] GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 30.

tire che tutti i certificati, attestati e dichiarazioni su cui si basano i titoli di esportazione saranno conservati dai servizi ufficiali per un periodo di almeno 12 mesi dalla spedizione degli animali cui si riferiscono;

considerando che le autorità veterinarie ceche competenti si sono impegnate a vietare il rilascio dei certificati previsti negli allegati della presente decisione per gli animali che sono stati importati, a meno che siano importati nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE e nelle decisioni complementari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fermo restando il disposto della decisione 93/242/CEE e dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Repubblica ceca dei seguenti animali:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato A, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato B, che li deve scortare;

c) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato C, che li deve scortare;

d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato D, che li deve scortare;

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Repubblica ceca di animali domestici delle specie bovina e suina di cui al paragrafo 1, precedentemente importati nella Repubblica ceca, soltanto se importati dalla Comunità o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio [1], modificata da ultimo dalla decisione 95/322/CE della Commissione [2], per quanto applicabile agli animali domestici di tali specie, e soltanto se all'atto dell'importazione nella Repubblica ceca sono state osservate norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nel capitolo II della direttiva 72/462/CEE e nelle decisioni complementari.

3. Gli Stati membri esigono che gli animali sottoposti a prove veterinarie in forza della presente decisione siano tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova fino al momento della spedizione e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale ceco, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o aventi uno status sanitario non equivalente a quello di animali idonei a tale esportazione.

4. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio, in provenienza dalla Repubblica ceca, di animali della specie bovina soltanto qualora tali animali:

a) provengano da allevamenti che le autorità veterinarie ceche hanno dichiarato indenni dalla leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato E della presente decisione, e nei 30 giorni precedenti l'esportazione siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica, in conformità del protocollo di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione [3];

oppure

b) siano destinati alla produzione di carne, abbiano una età non superiore a 30 mesi, provengano da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e siano marcati in modo permanente conformemente a quanto indicato nell'allegato F della presente decisione;

oppure

c) provengano da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, siano consegnati direttamente ad un macello e vengano colà macellati entro cinque giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Per quanto attiene agli animali di cui alle lettere b) e c), gli Stati membri accertano mediante ispezione che i capi siano chiaramente identificati, li tengono sotto osservazione fino alla macellazione e prendono tutti gli opportuni provvedimenti per evitare un eventuale contagio degli allevamenti indigeni.

5. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di animali delle specie bovina o suina provenienti dalla Repubblica ceca purché sia rispettata la seguente condizione:

— dev'essere fornita la garanzia che gli animali da importare non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

6. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di suini provenienti dalla Repubblica ceca purché venga garantito che non sono stati vaccinati contro la peste suina classica e, nel caso di suini destinati alla riproduzione o alla produzione, che hanno reagito negativamente alla prova di ricerca degli anticorpi prodotti dal virus della peste suina classica.

Articolo 2

Fino all'entrata in vigore di eventuali misure adottate dalla Comunità per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro le malattie contagiose o infettive dei bovini o dei suini, diverse da rabbia, tubercolosi, brucellosi, afta epizo-

[1] GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
[2] GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 9.
[3] GU n. L 96 del 17. 4. 1991, pag. 1.

otica, carbonchio ematico, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, leucosi bovina enzootica, paralisi contagiosa suina (malattia di Teschen), peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini, gli Stati membri possono applicare agli animali importati in provenienza dalla Repubblica ceca ulteriori norme di polizia sanitaria da essi stabilite nel quadro di un programma nazionale, presentato alla Commissione e da questa approvato, per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro tali malattie.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla notificazione agli Stati membri.

Articolo 4

La decisione 92/324/CEE è revocata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

Per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità europea

(Il presente certificato, esclusivamente destinato ad uso veterinario, deve scortare la spedizione sino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N. .....

Paese esportatore: REPPUBBLICA CECA

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....

(Facoltativo)

Riferimento dell'accluso certificato di benessere animale:

I. **Numero di animali:** .....

(In lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .....

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da: .....

(Luogo di carico)

a: .....

(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .....

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Repubblica ceca è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono nati sul territorio ceco ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a restrizioni in forza della legislazione ceca sull'eradicazione della tuberculosi; negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, all'intradermotubercolinizzazione;

(Cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a restrizioni in forza della legislazione ceca sull'eradicazione della brucellosi;

negli ultimi 30 gionri sono stati sottoposti ad una sieroagglutinazione che ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml;

non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(Cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

f) provengono da allevamenti che le autorità veterinarie ceche hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato E della decisione 96/186/CE della Commissione, e negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato F della decisione 96/186/CE della Commissione;

(Cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici;

(Cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ceche, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

— di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

— di rabbia negli ultimi 6 mesi;

k) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 96/186/CE della Commissione:

.....

(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

l) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o aventi uno status sanitario non equivalente e quello di animali idonei a tale esportazione;

(Cancellare se non pertinente)

m) non sono state loro somministrate sostanze ad effetto tireostatico, estrogeno, androgeno o gestageno a fini d'ingrasso;

n) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a .....

(Luogo di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 96/186/CE e non hanno sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ceche, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

o) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzazto e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

Timbro (1)

.....

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macellare immediatamente destinati alla spedizione verso la Comunità europea

(Il presente certificato, esclusivamente destinato ad uso veterinario, deve scortare la spedizione sino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro di destinazione, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.: .....

Paese esportatore: REPUBBLICA CECA

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....

(Facoltativo)

Riferimento dell'accluso certificato di benessere animale: .....

I. **Numero di animali:** .....

(In lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .....

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da: .....

(Luogo di carico)

a: .....

(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .....

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Repubblica ceca è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono nati sul territorio ceco ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a restrizioni in forza della legislazione ceca sull'eradicazione della tubercolosi,

negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, all'intradermotubercolinizzazione;

(Cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti a restrizioni non sottoposti in forza della legislazione ceca sull'eradicazione della brucellosi;

non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

f) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica;

g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

h) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ceche, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

i) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

j) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 96/186/CE della Commissione:

.....

(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o aventi uno status sanitario non equivalente a quello di animali idonei a tale esportazione;

(Cancellare se non pertinente)

l) non sono state loro somministrate sostanze ad effetto tireostatico, estrogeno, androgeno o gestageno a fini d'ingrasso;

m) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a .....

(Luogo di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 96/186/CE e non hanno sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ceche, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

Timbro (1)

.....

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da riproduzione e da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità europea

(Il presente certificato, esclusivamente destinato ad uso veterinario, deve scortare la spedizione sino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da ingrasso — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N. .....

Paese esportatore: REPUBBLICA CECA (1)

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....

(Facoltativo)

Riferimento dell'accluso certificato di benessere animale: .....

I. **Numero di animali:** .....

(In lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Sesso	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .....

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da: .....

(Luogo di carico)

a: .....

(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .....

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

(1) Escluso di distretto di Breclav.

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Repubblica ceca è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica (1), dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolare dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica e contro la peste suina classica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono nati sul territorio ceco ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica; sono stati sottoposti, in entrambi i casi con risultato negativo, ad una prova per la ricerca degli anticorpi della malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni e ad una prova per la ricerca degli anticorpi della peste suina classica negli ultimi 5 giorni;

d) provengono da allevamenti suini non sottoposti a restrizioni in forza della legislazione ceca sull'eradicazione della brucellosi; la sieroagglutinazione praticata negli ultimi 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml e la reazione di fissazione del complemento ha dato esito negativo;

(Cancellare il riferimento alle analisi se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 4 mesi)

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

f) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in una azienda nella quale nessun suino è stato introdotto durante tale periodo situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ceche, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni;

g) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di rabbia negli ultimi 6 mesi;

h) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 96/186/CE della Commissione:

.....

(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

i) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o aventi uno status sanitario non equivalente a quello di animali idonei a tale esportazione;

(Cancellare se non pertinente)

(1) Escluso il distretto di Breclav.

j) non sono state loro somministrate sostanze ad effetto tireostatico, estrogeno, androgeno o gestageno a fini d'ingrasso;

k) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a .....

(Luogo di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 96/186/CE e non hanno sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ceche, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni;

l) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

Timbro (1)

.....

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da macellare immediatamente destinati alla spedizione verso la Comunità europea

(Il presente certificato, esclusivamente destinato ad uso veterinario, deve scortare la spedizione sino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si referisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferrovario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro di destinazione, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.: .....

Paese esportatore: REPUBBLICA CECA (1)

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....

(Facoltativo)

Riferimento dell'accluso certificato di benessere animale: .....

I. **Numero di animali:** .....

(In lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Suini o suinetti	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .....

.....

.....

(1) Escluso il distretto di Breclav.

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da: .....

(Luogo di carico)

a: .....

(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .....

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Repubblica ceca è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica (1), dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolare dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica e contro la peste suina classica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono nati sul territorio ceco ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari.

(Cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica;

d) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

e) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ceche, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni;

f) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

g) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddifano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 96/186/CE della Commissione:

.....

(Completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

h) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o aventi uno status sanitario non equivalente a quello di animali idonei a tale esportazione;

(Cancellare se non pertinente)

(1) Escluso il distretto di Breclav.

i) non sono state loro somministrate sostanze ad effetto tireostatico, estrogeno, androgeno o gestageno a fini d'ingrasso;

j) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a .....
(Nome del luogo di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 96/186/CE e non hanno sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie ceche, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni;

k) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., addì .....

Timbro (1)

.....
(Firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso dal testo stampato.

ALLEGATO E

ALLEVAMENTI E REGIONI INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

1. Un allevamento è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica se:

   a) i) per almeno due anni non vi sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

   e

   ii) è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, praticate ad un intervallo di tempo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi; ciascuna di tali prove collettive deve prevedere l'esecuzione, su tutti i capi presenti nell'allevamento aventi un'età superiore ai 24 mesi alla data della prova stessa, di uno degli esami sierologici di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione;

   oppure

   b) si trova in una regione dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica, a condizione che lo status di allevamento indenne non sia sospeso in applicazione del paragrafo 5.

2. Una regione è dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica se:

   a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini hanno lo status di indenni da leucosi bovina enzootica;

   oppure

   b) i) per almeno tre anni nella regione stessa non sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

   e

   ii) tutti gli allevamenti bovini ivi presenti sono stati sottoposti ad almeno una prova collettiva di cui al paragrafo 1,

   e

   iii) almeno il 10 % degli allevamenti bovini ivi presenti, selezionati con scelta casuale, sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due prove collettive di cui al paragrafo 1.

3. Un allevamento conserva lo status di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

   a) non vi vengono registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

   e

   b) tutti i bovini presenti sono nati nell'allevamento o vi sono giunti da allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica,

   e

   c) entro tre anni da quando è stato dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica, e sucessivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, è sottoposto, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1.

4. Una regione conserva lo status di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

   a) vengono annualmente sottoposti ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, selezionati con scelta casuale ed in numero sufficiente per dimostrare, con un'affidabilità del 99 %, che non più dello 0,2 % degli allevamenti è infetto da leucosi bovina enzootica,

   oppure

   b) vengono annualmente sottoposti, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, comprendenti almeno il 20 % dei capi bovini di più di 24 mesi detenuti nella regione stessa.

5. Lo status di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

   a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 3,

   oppure

   b) uno o più animali presentano una reazione positiva ad una delle prove sierologiche descritte nell'allegato I della decisione 90/189/CEE della Commissione.

6. Lo status di regione indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

   a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 4,

   oppure

   b) la presenza della leucosi bovina enzootica è individuata e confermata in più dello 0,2 % degli allevamenti bovini di tale regione.

7. Lo status di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene ripristinato quando:

   a) tutti gli animali infetti e, ove l'infezione abbia colpito una vacca, anche la progenie di quest'ultima presente nell'allevamento, sono stati allontanati ed avviati alla macellazione sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie, salvo il caso in cui le competenti autorità possano concedere una deroga all'esigenza di eliminare la progenie di una vacca infetta, in considerazione del fatto che i capi in questione sono stati separati dalla fattrice immediatamente dopo la nascita,

   e

   b) i) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da un solo animale, l'allevamento è stato sottoposto, con risultato negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1, eseguita non meno di tre mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera a),

   oppure

   ii) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da più animali, l'allevamento è stato sottoposto a due prove collettive di cui al paragrafo 1, la prima eseguita non meno di tre mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera a), e la seconda non meno di quattro mesi e non più di dodici mesi dopo la prima prova; le prove collettive devono comprendere anche la progenie di una vacca infetta rimasta nell'allevamento in virtù della deroga di cui alla lettera a), indipendentemente dall'età degli animali al momento dell'esecuzione della prova,

   e

   c) un'indagine epidemiologica è stata eseguita in tutti gli allevamenti che, sotto il profilo epidemiologico, sono in rapporto con quello infetto.

8. Lo status di regione indenne da leucosi bovina enzootica è ripristinato quando:

   a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini hanno lo status di indenni da leucosi bovina enzootica;

   e

   b) almeno il 20 % degli allevamenti bovini presenti nella regione stessa è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive di cui al paragrafo 1, eseguite ad un intervallo di tempo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi.

ALLEGATO F

MARCHIO DA APPLICARE AI BOVINI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERA b) DELLA DECISIONE 96/186/CE DELLA COMMISSIONE

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio permanente delle dimensioni sotto indicate.

